

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2631 del 25/05/2021
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA MARAZZI GROUP S.R.L., STABILIMENTO FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 13/B FINALE EMILIA(MO). (RIF. INT. N. 96/00611410374). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2721 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L.** - **STABILIMENTO FINALE EMILIA**. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 13/B FINALE EMILIA(MO). (RIF. INT. N. 96/00611410374). **MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;

- la D.G.R. n. 922 del 28/07/2020 “Adeguamento della programmazione regionale dei controlli AIA per gli anni 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19”;

richiamata la **Determinazione n. 52 del 15/04/2015**, con la quale la Provincia di Modena ha rilasciato la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Viale Virgilio n. 30 a Modena, in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia;

richiamata la **Det. n. 156 del 10/11/2015** di prima modifica non sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena;

richiamati i successivi atti di modifica non sostanziale AIA: **Det. n. 1577 del 25/05/2016**, **Det. n. 282 del 20/01/2017**, **nulla osta prot. 11962 del 19/06/2017** e **Det. n. 328 del 24/01/2019** rilasciati dall'ARPAE di Modena;

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18** e **n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA, rilasciate dall'ARPAE di Modena a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da Marazzi Group S.r.l., mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 26/03/2021 (assunta agli atti con prot. n. 47648) e successive integrazioni volontarie del 12/05/2021 (assunte agli atti con prot. n.75282) con la quale il gestore:

- richiede sostituzione della pressa n.1 con nuova pressa al fine di ottenere una maggiore flessibilità nella produzione delle differenti tipologie di formati di piastrelle;
- richiede il potenziamento di alcune aspirazioni dell'area preparazione smalti e delle cappe relative alla spazzolatura all'ingresso del reparto Scelta, al fine di migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro;
- comunica smantellamento del tintometro prove dell'area preparazione smalti;
- comunica riorganizzazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti conferiti a terzi;
- evidenzia la presenza di n.2 sfiati dei sili di stoccaggio calce, dotati di filtri maniche, a servizio degli impianti di abbattimento E4 (Forno cottura F2) ed E15 (Forno cottura F1), di cui sono fornite le caratteristiche ed i quali hanno durata saltuaria. Trattasi di filtri passivi, privi di ventilatore, che trattano i volumi di aria che ricevono dal compressore dell'autocisterna, durante le operazioni di carico della calce;
- comunica l'intenzione d'installare n. 2 torrini di estrazione nel reparto Squadratura (denominati T1 e T2), con portata di estrazione indicativamente pari a 30.000 Nm³/h ciascuno, adibiti al ricambio d'aria per migliorare il microclima degli ambienti di lavoro;

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. la capacità produttiva autorizzata non sarà modificata;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera*:

- il punto di emissione E2, a seguito della sostituzione di n.1 pressa, non subirà modifiche alle caratteristiche autorizzate;
- per il punto di emissione E14 “Mulini e preparazione smalti” è richiesto un aumento di portata da 1.500 a 3.000 Nmc/h e per il punto di emissione E41 un aumento di portata da 5.000 a 7.000 Nmc/h (vengono allegate schede filtro);
- al fine di non aumentare i flussi di massa autorizzati per l’inquinante “materiale particellare” è proposta la riduzione del limite di concentrazione:
 1. da 30 a 29,76 mg/Nmc per i punti di emissione E1, E2, E8, E12, E14, E30, E31, E32, E33, E34, E36 ed E41;
 2. da 10 a 9,88 mg/Nmc per i punti di emissione E3, E13, E22 ed E29;
- 3. la riorganizzazione delle aree di deposito rifiuti, legata a motivazioni gestionali ed organizzative, non porta a modifiche dei quantitativi di rifiuti prodotti ed alle modalità di gestione degli stessi;
- 4. non sono previste variazioni significative relativamente agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo (scarichi idrici, emissione di rumore, consumi energetici, ecc);

Nella domanda di modifica suddetta, inoltre, il gestore:

- precisa che il sito attualmente dispone di due pozzi per il prelievo di acqua dalla falda (secondo pozzo autorizzato con Determinazione ARPAE n. 6444 del 07/12/2018); i quantitativi di prelievo non sono stati modificati ed il nuovo pozzo ha funzione di riserva ed alternativa da utilizzare in caso di avaria, o necessità di manutenzione del pozzo esistente, al fine di evitare interruzioni della produzione nello stabilimento;
- specifica che secondo quanto prescritto in Det. 328 del 24/01/2019 si è rapportato con il Consorzio della Bonifica di Burana presentando in agosto 2019 una relazione idraulica per la realizzazione di un bacino di laminazione avete capacità pari a 480 mc e relativa planimetria di progetto, ottenendo dal consorzio stesso **nulla osta recante prot. n. 13372 del 10/09/2019** (tutta la documentazione viene allegata anche alla presente domanda di modifica AIA). Lo scarico del piazzale S1, pertanto, attualmente viene intercettato da un pozzetto di raccolta con paratia, che consente l’uscita diretta fino al raggiungimento della capacità di scarico nel canale di scolo adiacente al sito (fosso stradale di via Rottazzo). In caso di eventi meteorici con portate superiori alla capacità di scarico nel canale, l’acqua, passando oltre la paratia, va a riempire il bacino di laminazione per poi essere scaricata, successivamente, con portata controllata di **18 l/s**;

verificato che in data 26/03/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”;

preso atto:

- dell’eliminazione del tintometro;
- della presenza degli sfiati silos calce i quali saranno aggiunti al quadro delle emissioni autorizzate e per i quali non è richiesto nessun autocontrollo ed è concessa l’esenzione dall’obbligo dell’installazione del misuratore di pressione differenziale, alle condizioni

esplicitate nell'allegato al presente atto di modifica. Inoltre, con periodicità almeno semestrale dovrà essere effettuata una verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro;

- dell'aggiunta dei n. 2 torrini di estrazione, per i quali non è necessaria autorizzazione espressa;
- della realizzazione della vasca di laminazione di 480 mc e relativo pozzetto di raccolta con paratia a servizio della nuova porzione di piazzale asfaltato. Il gestore dovrà rispettare quanto riportato nel nulla osta prot. n. 13372 del 10/09/2019 rilasciato dal Consorzio della Bonifica di Burana;
- della riorganizzazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti conferiti a terzi come da planimetria allegata;

considerato che l'installazione dal 2017 è in regime di funzionamento "a ciclo parziale", è necessario che, in caso di ripresa della produzione "a ciclo completo", o altra scelta impiantistica, sia presentata domanda di modifica AIA che contenga le informazioni dettagliate nella prescrizione specifica riportata nell'allegato alla presente modifica AIA. Nel frattempo il gestore deve mantenere in essere le modalità gestionali temporanee di funzionamento delle vasche del depuratore e della barbotina autorizzate con Det. n. 282 del 20/01/2017;

verificato che i filtri a tessuto associati ai punti di emissione E14 ed E41 allegati alla domanda di modifica AIA sono conformi ai criteri CRIAER;

valutato necessario che:

- per i punti di emissione **E14 ed E41** sia comunicata la data di messa in esercizio ed alla data di messa a regime effettui un'analisi in triplo per portata ed inquinanti;
- per i punti di emissione **E1, E2, E3, E8, E12, E13, E22, E29, E30, E32, E33, E34 ed E36** siano inviate le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio successivo al presente atto di modifica al fine di verificare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima per l'inquinante "materiale particolato";

considerato che il punto di emissione **E31** collegato all'Atomizzatore è in fermata temporanea, si rimanda la verifica dei parametri autorizzati, al riavvio dello stesso a seguito della presentazione della domanda di modifica AIA prescritta con il presente atto;

verificato che:

1. non varierà la capacità massima produttiva autorizzata;
2. non vi sarà variazione rispetto ai flussi di massa autorizzati in quanto sono proposte riduzioni al limite associato alle polveri fredde per la maggior parte dei punti di emissione. Si rammenta al gestore che, in caso di modifiche successive alla presente, deve tenere in considerazione l'aumento di flusso di massa già autorizzato nei precedenti atti di modifica AIA rispetto alla Fase II autorizzata con Det. n. 52 del 15/04/2015 (37,84% di materiale particolato – calde + fredde, che scende a 24,40% se si considera la fermata temporanea dell'atomizzatore - punto di emissione E31);
3. non sono previste variazioni rispetto alle restanti matrici ambientali e rispetto ai valori associati agli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm.** rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Viale Virgilio n. 30 a Modena, in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 26/03/2021 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC" (assunte agli atti con prot. n. 47648) e successive integrazioni volontarie del 12/05/2021 (assunte agli atti con prot. n.75282);
 - b) le **Sezioni D2.2 e D2.4 e D3.1.5 dell'Allegato I dell'AIA** sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto si modifica AIA;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Det. n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Marazzi Group S.r.l. ed al Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli

atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e n. 1 Allegato.

Allegato: ALLEGATO 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA MARAZZI GROUP S.R.L.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 5^A MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
MARAZZI GROUP S.R.L.**

- Rif. int. N. 96/00611410374
- Sede legale in Comune di Modena, Viale Virgilio 30 ed impianto in Comune Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 13/b
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.)

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto a seguito della ristrutturazione impiantistica **non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.**

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 finalità

1. La Ditta Marazzi Group S.r.l. - Stabilimento di Finale Emilia è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente Sezione D. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Provincia di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).
7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata contestualmente all'invio del report annuale del 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
8. il gestore mediante presentazione di domanda di modifica AIA, attraverso il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", deve comunicare il ripristino della produzione a ciclo completo (interrotta da gennaio 2017), o altra scelta, fornendo aggiornamenti in merito:

- a) all'impiantistica presente (attualmente risulta in fermata il reparto macinazione impasti / atomizzazione);
- b) al ritiro di rifiuti da terzi (attualmente è sospeso; si rammenta che tale operazione è gestita in regime di AIA con associate garanzie finanziarie);
- c) alle aree di stoccaggio (attualmente utilizzate solo per i rifiuti prodotti in proprio);
- d) alle vasche del depuratore e della barbotina, utilizzate come stoccaggi per i reflui prodotti e destinati a recupero esterno verso altri stabilimenti del gruppo;
- e) alle emissioni in atmosfera e relativi flussi di massa associati. In particolare, dovranno essere forniti i dati aggiornati per i punti di emissione **E30**, al quale è collegato anche il mulino di macinazione impasti attualmente in fermata ed **E31**, al quale è collegato l'atomizzatore attualmente in fermata temporanea;

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – MACINAZIONE ARGILLA	PUNTO DI EMISSIONE E2 – PRESSE	PUNTO DI EMISSIONE E3 – SMALTATURA (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. E4 – FORNO COTTURA F2
Messa a regime	-	(§)	(§)	(§)	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	30.000	30.000	60.000	25.000
Altezza minima (m)	-	8	10	8	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	29,76	29,76	9,88	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5	-
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29	-	-	-	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006	-	-	-	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	200

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	-	500 (**)
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a maniche con calce
Frequenza autocontrolli	-	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri	Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x

(§) rif. prescrizione n. 6

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 – EMERGENZA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE E6 – RAFFRED. INDIRETTO F2	PUNTO DI EMISSIONE E7 – EMERGENZA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E8 – SQUADRATURA A SECCO (N.2 LINEE)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – RAFFRED. INDIRETTO F1	PUNTO DI EMISSIONE E10 – FORNO IMBALLAGGIO
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	(§)	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	25.000	16.000 (*)	26.000	60.000	16.000 (*)	800
Altezza minima (m)	-	12,5	12,5	12,5	12	12,5	8
Durata (h/g)	-	Saltuaria	24	Saltuaria	24	Saltuaria	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	-	29,76		
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	-	-	-	5		
Impianto di depurazione	-	-	-	-	Filtro a tessuto		
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-	semestrale portata e polveri		

(§) rif. prescrizione n. 6

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E11 – SALDATURA OFFICINA	PUNTO DI EMISSIONE E12 – PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONE IMPASTI	PUNTO DI EMISSIONE E13 – LABORATORIO E RETTIFICA RULLI	PUNTO DI EMISSIONE E14 – MULINI PREPARAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE E15 – FORNO F1
Messa a regime	-	a regime	(§)	(§)	(#)	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	2.000	2.400	3000	3.000	26.000
Altezza minima (m)	-	5	8	8	20	15
Durata (h/g)	-	Saltuaria	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	29,76	9,88	9,88	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	5	5	5	-

Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29	-	-	-	-	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006	-	-	-	-	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW- 846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	-	-	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	-	-	500 (**)
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	10	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto (°)	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a tessuto con calce
Frequenza autocontrolli	-	-	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri	Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x

(#) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(§) rif. prescrizione n. 6

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(°) punto di emissione avente parte terminale del camino raccordata con quella del punto di emissione E30. I due impianti di abbattimento ed i due punti di emissione sono distinti (ciascuno con le proprie caratteristiche e propria numerazione), così come i punti di prelievo a monte del punto di raccordo dei due camini.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E16 –SCAMBIATORE DI CALORE FORNO 2	PUNTO DI EMISSIONE E18 – PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E19 – SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E20 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 1
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	30.000	15.000 (*)	50.000 (**)	7.000
Altezza minima (m)	-	9	12,5	12,5	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(**) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E21 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 1	PUNTO DI EMISSIONE E22 – MACINAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE E23 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 2	PUNTO DI EMISSIONE E24 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 2
Messa a regime	-	a regime	(§)	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.000	5.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	9,88	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	-	5	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a cartucce	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	semestrale portata e polveri	-	-

(§) rif. prescrizione n. 6

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E25 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE E26 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 4	PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 4
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.000	7.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E29 – SMALTERIE (#)	PUNTO DI EMISSIONE E30 – ALIM. SILOS PRECARICA E MULINO CONTINUO (£)	PUNTO DI EMISSIONE E31 – ATOMIZZATORE N°1	PUNTO DI EMISSIONE E32 – PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONE IMPASTI	PUNTO DI EMISSIONE E33 – CARICO SILOS COLORI DA ATM (N°1)
Messa a regime	-	(§)	(§)	(*)	(§)	(§)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	60.000	15.000	30.000	2.400	14.000
Altezza minima (m)	-	10	20	20	21	20
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	9,88	29,76	29,76	29,76	29,76
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	350		
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	35 (***)		
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto (*)	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri	Trimestrale portata e polveri Annuale NOx	semestrale portata e polveri	semestrale portata e polveri

(§) rif. prescrizione n.6

(£) mulino continuo in fermata temporanea, rif **prescrizione sezione D2.2**

(*) punto di emissione in fermata temporanea in quanto l'ATM è in sospensione produttiva, rif. **prescrizione sezione D2.2**

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(***) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

(°) punto di emissione avente parte terminale del camino raccordata con quella del punto di emissione E12. I due impianti di abbattimento ed i due punti di emissione sono distinti (ciascuno con le proprie caratteristiche e propria numerazione), così come i punti di prelievo a monte del punto di raccordo dei due camini.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E34 - COLORAZIONE A SECCO E ALIMENTAZIONE PRESSATURA	PUNTO DI EMISSIONE E35 - DOSAGGIO E STOCCAGGIO DEL MISCELATO + ASPIRAZIONE POLVERI DI RECUPERO	PUNTO DI EMISSIONE E36 - PRESSE (2) E CARICO SILOS ALIMENTAZIONE
Messa a regime	-	(§)	a regime	(§)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	25.000	15.000	35.000
Altezza minima (m)	-	20	20	20
Durata (h/g)	-	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	29,76	10	29,76
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>

(§) rif. prescrizione n.6

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E37 – PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE E39 – FORNO IMBALLAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE E38 – SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE E40 – SCAMBIATORE DI CALORE SCELTA
Messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	15.000 (*)	1.000	50.000 (**)	100.000
Altezza minima (m)	-	12,5	24	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	10	24	24

(*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(**) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E41 – SPAZZOLATURA PIASTRELLE INGRESSO SCELTA	PUNTO DI EMISSIONE E42 – SFIATO SILOS CALCE FILTRO E4	PUNTO DI EMISSIONE E43 – SFIATO SILOS CALCE FILTRO E15
Messa a regime	-	(#)	A regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013	7.000	1000	1000
Altezza minima (m)	-	10	8	8
Durata (h/g)	-	24	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	29,76	30	30

Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	semestrale portata e polveri	-	-

(#) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Relativamente ai punti di emissione di essiccatoi (E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28), raffreddamenti ed emergenze forni (E5, E6, E7, E9, E18, E19, E37, E38), scambiatori di calore (E16, E40), forni imballaggio (E10, E39), saldatura officina (E11) si ritiene che la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento (che dovrà essere sempre disponibile) sia idonea come strumento di accesso ai bocchettoni, nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Si ritiene, altresì, idonea la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento anche per il punto di emissione E22 (per il quale è previsto un autocontrollo semestrale), sempre nel rispetto di quanto riportato sopra.

- **Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni**

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E14 ed E41**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E14 ed E41** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;
6. il gestore, relativamente ai punti di emissione **E1, E2, E3, E8, E12, E13, E22, E29, E30, E32, E33, E34 ed E36** dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia copia del certificato di analisi del primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio successivo al presente atto di

modifica, per confermare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima per l'inquinante "materiale particellare". Tali certificati dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni dalla data del relativo campionamento**;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti **funzionanti a ciclo continuo (forni e/o atomizzatori)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per le emissioni E42 ed E43** (corrispondente agli sfiato silos calce e reagenti filtro fumi, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- b) i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
- c) con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento.** Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga **oltre le 12 ore**, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

10. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di

autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

12. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
13. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
14. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
15. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
16. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

17. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. Dovrà essere effettuata un'adeguata **spazzatura periodica** delle zone esterne prossime ai depositi e delle aree interne di movimentazione delle materie prime, al fine di limitare la diffusione di polveri nell'ambiente e di generare meteoriche di dilavamento. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo - Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Triennale</i> uno a scelta tra atomizzatore e forni uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/ o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	---
Sistema di controllo (Δp) di funzionamento degli impianti di abbattimento dei forni e Atomizzatore	Controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	Giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini/ elettronica	Annuale
Sistema di controllo (Δp) di funzionamento degli impianti di abbattimento	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	---	---
Verifica stato conservazione ed efficienza filtri a tessuto esentati da obbligo di misuratore di Δp (E42-E43)	ispezione di verifica	almeno semestrale	<i>Triennale</i>	Cartacea su apposito registro	---
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	elettronica o cartacea	annuale
E11 - consumo materie prime utilizzate riferite all'insieme delle attività di saldatura effettuate nello stabilimento	quantitativo	mensile	<i>Triennale</i>	Cartacea e/o elettronica	Annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	---	---

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 14 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.